

ROMA



MUNICIPIO XIII Roma Aurelio

Direzione di struttura territoriale
U.O. Coordinamento Servizi Generali,

Ufficio Attività Istituzionali

Prot. n. 52061 del 05.06.2017

DELIBERAZIONE N. 15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta Pubblica del 7 giugno 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì sette del mese di giugno, alle ore 10.30, nell'aula consiliare del Municipio XIII Roma Aurelio in via Aurelia n. 470, si è riunito il Consiglio del Municipio.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Fabrizio Mazzola.
Assiste il Funzionario amministrativo dott. Roberto Lugini, in qualità di Segretario.

Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti in aula i Consiglieri: Alberti Camilla, Ardivino Angelica, Federici Davide, Giannini Daniele, Giorgi Isabel, Giovagnorio Marco, Grassi Giorgia, Guzzi Antonio, Ligi Augusto, Marsili Alessio, Martino Roberto, Mazzola Fabrizio, Megna Francesco, Pasqualini Massimiliano, Pazzelli Sergio, Pizzuti Alessandro, Schiavone Michele.
Presenti: n. 17.

Sono assenti i Consiglieri: Cavallari Enrico, Flaiani Barbara, Giardini Cinzia, Mele Tony, Salvatores Guido, Stinga Davide, Ugolini Arianna.
Assenti: n. 7.

È assente anche la Presidente del Municipio Giuseppina Castagnetta

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza.

(O M I S S I S)

A questo punto sono presenti in aula i Consiglieri: Alberti, Ardivino, Federici, Flaiani, Giorgi, Giovagnorio, Grassi, Guzzi, Ligi, Marsili, Mazzola, Megna, Pasqualini, Pazzelli, Pizzuti, Salvatores Schiavone

E' presente anche la Presidente del Municipio Giuseppina Castagnetta.

ROMA



MUNICIPIO XIII Roma Aurelio

Direzione di struttura territoriale
U.O. Amministrativa ed Affari Generali,

Ufficio Attività Istituzionali

 ROMA CAPITALE Municipio Roma XIII
- 5 GIU. 2017
Prot. CS-N° 52061

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio del Municipio

Oggetto: Espressione parere su proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri Sturni e altri, concernente la revisione dello Statuto di Roma Capitale. (Prot. n. RC/10872 del 4 aprile 2017).

	<p>Premesso che con prot. n. RC/14415 del 10.05.2017 il Segretariato – Direzione Generale U.O. Giunta e Assemblea Capitolina Servizio Assemblea Capitolina ha trasmesso al Municipio la proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri Sturni e altri, concernente la revisione dello Statuto di Roma Capitale. (Prot. n. RC/10872 del 4 aprile 2017). Che ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Regolamento del Decentramento Amministrativo, il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimersi sulla suddetta proposta con apposita deliberazione, acquisito il parere della competente Commissione ;</p>
VISTI DEGLI UFFICI	
Il responsabile del servizio Il funzionario amministrativo Dott. Roberto Lugini	
	<p>considerato che, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in quanto atto di mero indirizzo, la presente proposta di deliberazione non necessita del parere della regolarità tecnica del responsabile del servizio;</p>

Visto l'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

Visto l'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto quanto espresso dalla Commissione Consiliare V Bilancio, Personale, Patrimonio e Semplificazione Amministrativa nella seduta del 1 giugno 2017;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri Surni e altri, concernente la revisione dello Statuto di Roma Capitale. (Prot. n. RC/10872 del 4 aprile 2017);
- di proporre di integrare le premesse della suddetta delibera con i seguenti punti, riportati in allegato.

Osservazioni

1. visto l'articolo 10 dello Statuto di Roma Capitale in materia di referendum, tenuto conto delle fonti del diritto internazionale in materia, alle quali l'Italia e gli enti locali si adeguano ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché le fonti del diritto italiano e le esperienze delle altre città, si propone di integrare le premesse della delibera con i seguenti punti:
 - a. con legge n. 433 del 23 luglio 1949 la Repubblica Italiana ha ratificato e dato esecuzione allo Statuto del Consiglio d'Europa. L'organo esecutivo, competente ad agire in nome del Consiglio d'Europa, è il Comitato dei Ministri al quale partecipa l'Italia attraverso rappresentanti di Governo italiano. Con risoluzione n. (90) 6 del 10 maggio 1990, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anche con la rappresentanza della Repubblica Italiana, ha approvato lo Statuto della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia, la quale ha adottato durante la propria settantesima sessione plenaria (Venezia, 16-17 marzo 2007) un Codice di Buone Prassi sui Referendum nel quale, al punto 50, viene raccomandato "che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum" in materia di referendum. Con risoluzione statutaria (94) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è stato istituito il 14 gennaio 1994 il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa che rappresenta 200.000 enti locali dei 47 paesi membri, compresa la Repubblica Italiana e Roma Capitale. Nel corso della sua 14a sessione plenaria (Strasburgo, 30 maggio – 1 giugno 2007), con Risoluzione 235 (2007) il Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d'Europa ha anch'esso approvato il Codice di buona condotta sui referendum. Inoltre, in occasione della riunione 1042bis del 27 novembre 2008, il Comitato dei Ministri ha adottato una Dichiarazione del Codice di Buone Prassi sui Referendum allo scopo di invitare le autorità pubbliche all'interno degli Stati Membri ad attenersi al Codice di buona condotta sui Referendum con il quale si raccomanda "che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum" in materia di referendum;
 - b. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede all'articolo 138 lo strumento del referendum confermativo, senza quorum di partecipazione per la validità dello stesso, per le leggi di revisione costituzionale. Secondo i dati dell'Archivio Storico del Ministero dell'Interno con riferimento alle statistiche delle consultazioni convocate in Italia dal 1948 ad oggi, la media dell'affluenza delle votazioni popolari con quorum è stata del 52,35 per cento mentre la media relativa alle consultazioni popolari che non prevedevano alcun quorum - dal 1989 ad oggi - è stata del 58,17 per cento. I dati appaiono avvalorare la tesi che l'assenza del quorum comporti un'affluenza maggiore. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 372/2004, ha rilevato che "non si può considerare principio vincolante per lo statuto la determinazione del quorum strutturale prevista dall'art. 75 della Costituzione". Nella medesima sentenza veniva evidenziato che, con riferimento agli statuti degli enti locali, e nello specifico delle Regioni, la materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente

prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali. Con riferimento alla natura costituzionale dello strumento del referendum a livello centrale, regionale e locale, e al dibattito dei costituenti, come si evince dal Resoconto Sommario n. 56 della seduta del 30 novembre 1946 della Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione - Mortati escludeva che vi fosse "un parallelismo necessario tra l'indirizzo della legislazione statale, in tema di *referendum*, e quello della legislazione regionale" e, inoltre, Perassi riconosceva che "può darsi che nella legislazione statale il referendum non abbia alcuna o abbia scarsa applicazione, il che non esclude affatto che nel campo più ristretto delle Regioni e dei Comuni possa avere vasta applicazione". In ultimo, con riferimento alla manifestazione della volontà generale, Zuccarini evidenziava che "il popolo andrebbe considerato all'articolo 9 quale organo deliberante e come manifestazione di governo diretto". Dalla lettura appare esplicita la *ratio* che ha portato alla formulazione dell'articolo 123 della Costituzione e alla natura costituzionale del referendum, al fine di consentire che i cittadini possano intervenire direttamente su leggi e atti amministrativi a livello regionale e locale, quale manifestazione di governo diretto;

- c. il vigente Statuto di Roma Capitale, all'articolo 10, disciplina il referendum abrogativo vincolante relativamente agli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina. In virtù dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale, di cui al Decreto Legislativo n. 156/2010, in attuazione della potestà e dell'autonomia normativa e statutaria dell'ente di cui all'articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 3, comma 9 del D.lgs 156/2010 riserva espressamente all'Assemblea Capitolina la competenza di prevedere nello Statuto di Roma Capitale strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini. La fonte normativa relativa agli strumenti di partecipazione per Roma Capitale al Decreto Legislativo n. 156/2010 è solo in via sussidiaria, in virtù dell'articolo 7 del D.lgs 156/2010, al Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000.

Inoltre, rispetto al D.lgs. 156/2000, anche l'articolo 42, comma 2, lett. d) del TUEL, D.lgs 267/2000, affida e riconosce al consiglio comunale la competenza a deliberare sulla "istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione", in attuazione dell'articolo 4 della legge 131/2003 che qualifica la potestà normativa dei Comuni nella potestà statutaria e regolamentare. In tal senso, l'istituto del referendum abrogativo e propositivo senza quorum è presente negli Statuti di diversi Comuni d'Italia tra i quali Mira, Vicenza, Vignola, Verano, Ortisei, Dobbiaco.

- d. Al fine di bilanciare i principi in materia di democrazia diretta e democrazia rappresentativa, la nuova formulazione dell'articolo 10 dello Statuto di Roma Capitale, in merito allo strumento dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi senza quorum, consente all'Assemblea Capitolina di presentare una controproposta di referendum da contrapporre al referendum di iniziativa popolare.

In particolare, nei referendum propositivi senza quorum resta di competenza dell'Assemblea Capitolina la predisposizione e l'approvazione della deliberazione finale in relazione al risultato espresso dai cittadini nel referendum. Nei referendum abrogativi l'Assemblea Capitolina dà atto

dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni, come già attualmente previsto dallo Statuto di Roma Capitale vigente. Infine, nei referendum consultivi senza quorum l'Assemblea Capitolina conserva la facoltà di non accogliere l'indirizzo politico espresso dal risultato referendario.

2) che all'articolo 10 sia introdotto un comma di chiusura finale nel quale venga evidenziato che Roma Capitale disciplina i referendum in attuazione dell'articolo 114, comma 3 della Costituzione, ispirandosi ai principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale e del Codice di buona condotta sui Referendum del Consiglio d'Europa.

3) che sia precisato per la Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali che il subentro nella disciplina della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica avvenga a decorrere dell'entrata in vigore dell'adeguamento regolamentare;

4) si osserva che appare necessario, anche per il necessario coordinamento con le commissioni municipali, prevedere una disposizione transitoria che precisi che la Commissione delle Elette concluda la sua attività a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'adeguamento regolamentare e, soltanto a seguito di tale cessazione, sia istituita la nuova Commissione delle Pari Opportunità prevista dalla proposta di revisione dello Statuto di Roma Capitale;

5) all'articolo 25 comma 3 precisare espressamente che per la Giunta Capitolina si applica il parametro previsto dalla nell'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56

6) all'articolo 27 comma 21 precisare espressamente che per la Giunta del Municipio si applica il parametro previsto dalla nell'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il suesteso schema di deliberazione:

Presenti: 18

Votanti: 14

Favorevoli: 14 (Alberti, Ardovino, Castagnetta Federici, Grassi, Guzzi, Ligi, Marsili, Mazzola, Megna, Pazzelli, Pizzuti, Salvatore, Schiavone).

Contrari: 0

Astenuti: 4 (Flaiani, Giorgi, Giovagnorio, Pasqualini).


La deliberazione risulta approvata ed assume il n. 15

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
F. Mazzola



IL SEGRETARIO
R. Lugni



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal.....
al..... e non sono state prodotte opposizioni.

Copia conforme all'originale presente agli atti dell'Ufficio

Li

Il Direttore
dott.ssa Tiziana Orsi